

CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

UNICOM

(Unione Nazionale Imprese di comunicazione)

Scheda tecnica per l'emaneazione del parere del CNEL

Premessa metodologica	3
Requisiti richiesti	4
Documentazione agli atti.....	4
Requisito a).....	6
Requisito c).....	9
Requisito d).....	9
Requisito e).....	10
Requisito f).....	11
Requisito g).....	11
Riscontro finale	12

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- b) adozione di uno statuto che sancisca:
 - un ordinamento a base democratica;
 - senza scopo di lucro;
 - la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte;
 - la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
 - l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità;
 - la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;
 - l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari;
- d) sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
- g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Requisiti richiesti

(art. 26 D.L.vo 206/2007 pubblicato in G.U. 9/11/2007)

Documentazione agli atti

1. nota della UNICOM al Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la richiesta dell'associazione di annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 206/2007 (21 settembre 2009, Prot. MG n. 119883E del 1 ottobre 2009);
2. lettera del Ministero della Giustizia alla UNICOM avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa (data di istanza dell'associazione: 21 settembre 2009). Prot. MG n. 131378U del 27 ottobre 2010;
3. nota della UNICOM in riscontro alla nota ministeriale di cui al precedente punto 2. Prot. MG n. 5423E del 14 gennaio 2010;
4. lettera del Ministero della Giustizia alla UNICOM avente ad oggetto la richiesta di ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa. Prot. MG n. 91244U del 1 luglio 2010;
5. nota della UNICOM in riscontro alla nota ministeriale di cui al precedente punto 4. Prot. MG n. 104619E del 2 agosto 2010;
6. lettera del Ministero della Giustizia al CNEL avente ad oggetto la richiesta di parere, inclusa la posizione sul Ministero competente per materia (Prot. CNEL n. 989-13.7 del 25/02/2011);
7. atto costitutivo della già ~~Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria~~ (atto notaio registrato in data 13 luglio 1977);
8. allegato A all'atto di cui al precedente punto 5: statuto dell'Associazione denominata ~~Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria~~
9. verbale assemblea straordinaria dell'11 dicembre 1998 delle imprese associate alla OTEP (*Associazione imprese italiane di pubblicità e comunicazione*) . Estratto Odg: nuova denominazione in UNICOM; approvazione dello statuto; approvazione del codice deontologico;
10. statuto e codice deontologico (1998);
11. verbale dell'assemblea straordinaria della UNICOM del 12 giugno 2009. Estratto Odg: approvazione dello statuto; approvazione codice deontologico;
12. statuto e codice deontologico (2009);
13. regolamento (2009);
14. carta dei valori; copia della domanda di adesione;
15. copia del Certificato Generale del casellario Giudiziale del Presidente L. STRONA (14 settembre 2009);

16. attestazione del presidente della UNICOM relativa all'ammontare della quota associativa richiesta (Euro 2000) e al numero delle imprese associate per gli anni: 2006/2007/2008/2009 (superiore a 200);
17. elenco analitico delle imprese associate al 2009 e relativa ripartizione regionale (2009);
18. attestazione del presidente della UNICOM in relazione alla scolarizzazione (dichiarata adeguata). 14 settembre 2009;
19. Estratto relativo alla composizione delle cariche sociali: consiglio direttivo; collegio dei probiviri; collegio dei revisori dei conti; direttore generale. Attestazione sul numero delle sedi operative (235).

Requisito a)

avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

Riscontro

Agli atti risulta copia dell'atto costitutivo, quale atto notaio del 1977, registrato in data 13 luglio 1977. L'associazione ivi menzionata corrisponde a *Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria* (OTEP). Con successivi atti tale associazione ha modificato la propria denominazione; nel 1998 ha assunto l'attuale denominazione, ossia Unione nazionale delle imprese di comunicazione (UNICOM), rimanendo invariati gli scopi e le finalità.

Secondo il regolamento *«...per le imprese di Comunicazione»* si intendono le Imprese che, fermi restando tutti i requisiti e le formalità previste agli Art. 4 e 5 dello Statuto e dal presente regolamento, siano in grado di fornire in modo professionale, coordinato e continuativo un servizio completo di consulenza strategica e di attività organizzativa nell'ambito della Comunicazione.

La UNICOM risulta essere una associazione di imprese di comunicazione ed agenzie pubblicitarie, la cui attività è, per propria natura, esercitata in forma aggregata. Non risultano iscritte persone fisiche; al riguardo il presidente ha dichiarato che comunque l'attività viene svolta individualmente da professionisti ben identificabili.

L'art. 3 dello statuto stabilisce, tra gli altri, la seguente finalità:

«Scopo dell'Associazione è la tutela della specifica attività svolta dai professionisti che compongono l'impresa di comunicazione nonché la tutela degli interessi delle Imprese Associate attraverso la promozione e la gestione di attività di studio, ricerca e sviluppo nell'ambito della comunicazione d'Impresa, della comunicazione pubblica e della comunicazione sociale in tutti i loro aspetti, nonché attraverso la qualificazione, la formazione professionale e la tutela delle Imprese Associate, sia nei reciproci rapporti fra le stesse, sia nei rapporti con l'esterno e con Enti ed Istituzioni»

Requisiti sub b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

L'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione. Nel dettaglio, l'art. 11 dello statuto definisce gli organi associativi, ossia l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, due o più vicepresidenti, il comitato di presidenza, il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri.

Gli art. 12 e ss. dello statuto riguardano le procedure di costituzione e funzionamento degli organi associativi. In particolare sono ivi descritti:

- i compiti, le attribuzioni e le funzioni degli organi associativi;
- le norme in merito alla rappresentanza, alle elezioni e al voto (con limitazioni al numero di deleghe, il cui numero massimo è pari a 3).
- le procedure di convocazione e di svolgimento delle sedute degli organi associativi;
- la durata massima delle cariche (3 anni);
- il limite al numero dei mandati (2 per i membri del consiglio direttivo, 2 per il presidente, i membri del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri).

Nei medesimi articoli risultano, altresì, disciplinate e/garantite:

- la trasparenza degli assetti organizzativi;
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
- l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata, inclusa l'operatività di una segreteria con personale a tempo indeterminato e di un proprio centro studi.

Ulteriori norme sono previste nel regolamento, nella carta dei valori e nel codice deontologico.

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità sono rinvenibili all'art. 27 dello statuto, dove è previsto che l'appartenenza ad un organo è incompatibile e non cumulabile con l'appartenenza ad altro organo.

L'art. 14 del codice deontologico riguarda i conflitti di interesse relativi ai componenti degli organi associativi.

Il fine non di lucro è previsto all'art. 3 dello statuto, secondo cui la UNICOM non persegue finalità di lucro e politiche.

Nello statuto e nel regolamento sono rinvenibili le norme relative alla: a) specificazione delle attività professionali oggetto dell'associazione; b) definizione dei titoli di studio.

In particolare, i soci sono imprese che operano nel settore della comunicazione e le agenzie pubblicitarie; i professionisti coinvolti sono a loro volta identificabili in art director, copywriter, account, grafici, web designer, web master, professionisti delle funzioni di produzione e di media, ecc., i cui titoli professionali e percorsi formativi risultano descritti nel regolamento.

Il presidente, con propria attestazione, ha dichiarato che tutti gli associati sono professionisti con adeguata scolarizzazione.

Agli atti risulta l'organigramma al 2009, con la specificazione della composizione degli organi sociali. L'organigramma ad oggi è disponibile sul sito <http://www.unicomitalia.org>.

(**) Si tratta di una associazione di imprese.

Requisito c)

tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

Riscontro

La UNICOM ha allegato l'organigramma (2009-2011) riguardante la composizione degli organi sociali: presidente, vicepresidente, consiglio direttivo, consiglieri, collegio dei probiviri, collegio dei revisori dei conti, direttore generale.

Sul sito <http://www.unicomitalia.org> sono disponibili i dati relativi alle cariche sociali e all'organigramma per il biennio 2012-2015.

L'art. 3 dello statuto stabilisce come scopo dell'associazione "curare la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la diffusione di un apposito elenco delle Imprese Associate, promuovendo l'elevata e qualificata professionalità delle stesse e dei professionisti che le compongono".

Le modalità di definizione e pagamento delle quote associative è regolato dalle norme dello statuto e del regolamento.

Agli atti risulta l'elenco puntuale delle imprese iscritte al 2009; l'elenco al 2012 è accessibile dal sito.

(**) Non risulta agli atti l'elenco delle imprese iscritte per quattro anni consecutivi;

Requisito d)

sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

La UNICOM ha un proprio codice deontologico e una Carta dei valori.

Lo statuto prevede all'art. 26 il collegio dei probiviri e ne definisce la composizione e le competenze, tra cui il giudizio sul comportamento morale e professionale delle imprese associate, la verifica degli adempimenti in merito all'obbligo della formazione permanente, l'insorgenza di conflitti di interesse o di incompatibilità tra i membri degli organi sociali.

La risoluzione di questi ultimi eventi è, in particolare, disciplinata nel regolamento.

L'art. 26 dello statuto riguarda, inoltre, le sanzioni ed i provvedimenti, la cui gravità è commisurata in proporzione ai fatti contestati, ossia ammonimento, censura, sospensione ed esclusione (quest'ultima disciplinata all'art. 7 dello statuto); parimenti l'art. 15 del codice deontologico si riferisce agli interventi censori e alle sanzioni.

Requisito e)

previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

L'obbligo della formazione permanente e/o dell'aggiornamento continuo è previsto nei seguenti atti:

- art. 3 dello statuto, che stabilisce tra le finalità della UNICOM "promuovere ogni iniziativa ed attività idonea e comunque necessaria per lo sviluppo, la qualificazione e formazione professionale continua delle Imprese Associate e dei loro dipendenti e collaboratori, operando sia in proprio sia in collaborazione con terzi promotori di analoghe iniziative (università ed istituti di formazione) e curando il più ampio scambio di informazioni, esperienze, notizie e conoscenze relative alle problematiche della comunicazione e delle attività connesse"
- art. 4 dello statuto, tra le condizioni di ammissione e permanenza "le imprese che siano dirette, rappresentate e costituite da professionisti di comprovata competenza professionale e che si impegnino a curare la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei professionisti che operano all'interno dell'impresa attraverso i programmi formativi predisposti dall'Associazione o da altri enti ed organizzazioni indicate dall'Associazione stessa"
- art. 4 dello statuto, tra le condizioni di ammissione e permanenza "le imprese si sottopongono all'impegno di formazione professionale permanente e a procedere all'aggiornamento professionale costante"
- art. 3 del regolamento, riguardante l'espresso impegno dei professionisti delle imprese che si associano si sottopongono alla formazione permanente e procedano all'aggiornamento professionale costante;
- art. 8 del regolamento che si riferisce alla formazione professionale continua;
- art. 26 dello statuto: competenze in merito del collegio dei probiviri.

Requisito f)

diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

Agli atti risulta la nota del presidente della UNICOM (settembre 2009), relativa all'organizzazione territoriale dell'associazione. Per ciascuna delegazione territoriale (numero complessivo pari a 9) sono indicati l'agenzia di riferimento e i relativi recapiti (articolo 28 dello statuto).

Al 2009, le imprese iscritte alla UNICOM sono 201, con 235 sedi operative e ripartite in 18 regioni italiane, cui si aggiunge una impresa nella Repubblica di San Marino.

Requisito g)

mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Agli atti risulta copia del Certificato Generale del Casellario Giudiziale del presidente della UNICOM al 14 settembre 2009, da cui risulta NULLA.

Riscontro

FASE 1

L'associazione UNICOM, in base alla documentazione allegata, **appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); b); d); e); f); g).**

Pur possedendo tutti i requisiti di cui alla lett. b), si segnala che la UNICOM è una associazione di imprese che operano nei settori afferenti la pubblicità e la comunicazione; da ciò consegue l'assenza di una specifica ed unica tipologia di attività professionale e quindi di una unica categoria di professionisti, ben identificabile e circoscritta.

Non risulta in possesso del requisito di cui alla lett. c), relativo all'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari poiché non risulta agli atti l'elenco dei soci per i previsti quattro anni consecutivi. Tali informazioni possono comunque essere reperito sul sito <http://www.unicomitalia.org>.

L'Ufficio conclude la prima fase delle attività istruttorie, formulando un preliminare orientamento negativo motivato dalla circostanza che l'associazione UNICOM risulta essere costituita solo da imprese. Decide, quindi, di predisporre tutto il dossier per la riunione della Commissione istruttoria II di dicembre, rinviando alla Commissione medesima la decisione conclusiva.

Riscontro definitivo

La Commissione II, nella seduta del 18 dicembre 2012, ha formulato un orientamento negativo, motivato dalla circostanza che la UNICOM è una associazione di imprese.